



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
Provincia di Forlì Cesena

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con Delibera C.C. n. 66 del 20/12/2024

INDICE

Titolo I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1- Oggetto e scopo del Regolamento
- Articolo 2- Aliquote e tariffe
- Articolo 3- Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo II- GESTIONE DELLE ENTRATE

- Articolo 4- Forma di gestione delle entrate
- Articolo 5- Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 6- Notificazione degli atti
- Articolo 7- Ripetibilità spese di notifica

TITOLO III- RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Articolo 8- Riscossione delle entrate
- Articolo 9- Sospensione dei termini di versamento
- Articolo 10- Rateizzazione di entrate comunali arretrate
- Articolo 11- Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità
- Articolo 12- Rimborsi
- Articolo 13- Sospensione dei rimborsi e compensazione
- Articolo 14. Insinuazione nel passivo del fallimento
- Articolo 15- Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Titolo IV- CONTENZIOSO TRIBUTARIO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Articolo 16- Applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso
- Articolo 17- Annullabilità degli atti
- Articolo 18- Nullità degli atti
- Articolo 19- Istituto del contraddittorio informato ed effettivo
- Articolo 20- Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo
- Articolo 21- Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo
- Articolo 22- Effetti sui termini di decadenza
- Articolo 23- Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
- Articolo 24- Autotutela obbligatoria
- Articolo 25- Autotutela facoltativa
- Articolo 26- Interpello
- Articolo 27- Contenzioso tributario

TITOLO V- SANZIONI ED INTERESSI

- Articolo 28- Sanzioni tributarie
- Articolo 29- Ravvedimento operoso
- Articolo 30- Cause di non punibilità
- Articolo 31- Interessi
- Articolo 32- Fondo speciale per il potenziamento del Servizio Tributi

TITOLO VI- CESSIONE DEI CREDITI

- Articolo 33- Cessione crediti

TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 34- Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97, e dall'art. 50 della L. n. 449 del 27/12/97, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente-utente in applicazione della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
3. Nella gestione di entrate disciplinate da apposito Regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché, alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2 - Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, le detrazioni e le tariffe sono determinati dall'organo competente nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dalla normativa.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, fatte salve le diverse disposizioni di legge.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate aliquote, detrazioni e tariffe approvati o applicati per l'anno in corso.

Articolo 3 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i provvedimenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni, adottate dal competente organo, di approvazione delle tariffe e delle aliquote di cui al precedente articolo 2.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o Regionali, successivamente all'adozione di dette deliberazioni che abbiano carattere cogente, si intendono direttamente applicabili.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 4 - Forma di gestione delle entrate

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97, privilegiando possibilmente la gestione diretta.
2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 5 - Soggetti responsabili della gestione

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui prospetti riepilogativi relativi alle procedure di riscossione coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 27;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dagli articoli 24 e 25;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
4. Qualora si deliberi di affidare ai soggetti di cui all'art. 52. comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e della attività connesse.

Articolo 6 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi di accertamento o di contestazione e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero presso l'ufficio competente tramite personale appositamente autorizzato.
2. La notifica può essere validamente effettuata anche tramite Pec (Posta Elettronica Certificata) secondo le norme del CAD (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Articolo 7 - Ripetibilità spese di notifica

1. Le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato nelle misure stabilite dal D.M. 14.04.2023.
2. Non sono ripetibili le spese per la notifica degli atti istruttori ed amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.
3. Le spese di cui al comma 1 sono recuperate unitamente all'entrata, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

4. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente Regolamento.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 8 - Riscossione delle entrate

1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, in via generale, qualsiasi somma spettante al Comune di San Mauro Pascoli può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) Versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria dell'Ente (es: Rid e Mav);
 - c) F24 nei casi espressamente previsti dalla normativa;
 - d) Ogni altra modalità di pagamento che l'innovazione tecnologica renderà possibile.
2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.
3. Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza riportata negli atti, nei bollettini o nei documenti di riscossione emessi. In caso di mancata indicazione il pagamento deve essere effettuato entro i termini previsti dal regolamento disciplinante il tributo.
4. In caso di pagamenti mediante bonifico bancario o con altri mezzi elettronici/telematici i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui vengono disposti ed il debitore ottiene formale ricevuta della disposizione di bonifico o pagamento.
5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 9 - Sospensione dei termini di versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti/utenti interessati da gravi calamità naturali, da condizioni di emergenza sanitaria o comunque da situazioni straordinarie, nonché da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 10 - Rateizzazione di entrate comunali arretrate

1. Su richiesta dell'interessato in temporanea situazione di difficoltà finanziaria autocertificata, possono essere concesse rateazioni di pagamento per entrate arretrate risultanti da avvisi di accertamento e/o solleciti di pagamento e/o ingiunzioni che superino il complessivo importo di € 100,00, purché non vi siano morosità relative a precedenti rateizzazioni.

Il piano rateale è così composto:

- Per i debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 4 rate;
- Per i debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino a un massimo di 12 rate;
- Per i debiti da € 3.000,01 a 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate;
- Per i debiti da € 6.000,01 a 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate;
- Per i debiti superiori a € 20.000,01 fino a 72 rate mensili.

La rata mensile non può comunque essere inferiore a € 50,00.

2. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo/entrata (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 1 del presente articolo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano riferiti a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare per ciascuna entrata, distinte domande di rateizzazione.
3. La domanda di rateizzazione per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento e/o sollecito di pagamento esecutivo deve essere presentata all'Ente che ha emesso l'atto fino alla data di presa in carico del credito da parte del soggetto affidatario delle attività di riscossione forzata.
4. Qualora il contribuente abbia diritto alla definizione agevolata delle sanzioni inserite negli avvisi di accertamento (sanzioni per infedele/omessa denuncia) e intenda aderire alle medesime versandole nella misura abbattuta prevista dalla normativa vigente entro il termine per proporre ricorso, nelle more dell'evasione della pratica da parte dell'Ente competente è ammesso il versamento in unica soluzione e anche in autoliquidazione da parte del contribuente entro il sopra citato termine. In tal caso il piano di dilazione comprenderà esclusivamente la maggiore imposta accertata, sanzioni non abbattibili, interessi e spese di notifica.
5. Se l'istanza di rateizzazione viene presentata oltre il termine previsto per proporre ricorso ma entro il termine della presa in carico del debito tributario da parte del soggetto competente all'esecuzione forzata e cautelare, le rate mensili nelle quali il pagamento può essere dilazionato comprendono quota parte di imposta + quota parte di interessi + quota parte di sanzioni non abbattibili + quota parte sanzioni per infedele/omessa denuncia non abbattute e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
6. Una volta che il titolo esecutivo è già in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, la domanda di rateizzazione deve essere presentata a quest'ultimo.
Qualora il soggetto incaricato della riscossione coattiva sia l'Ente impositore medesimo o soggetto terzo ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97 non può essere concessa dilazione di pagamento quando siano già state avviate procedure cautelari o esecutive. Si applicano le disposizioni di cui al presente articolo in quanto compatibili.
7. Ricevuta la richiesta di rateizzazione l'Ente impositore o il soggetto affidatario può iscrivere ipoteca o il fermo amministrativo solo in caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dai benefici della dilazione.
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 (sei) mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può essere più rateizzato (né dall'Ente che ha emesso l'atto impto-esecutivo né dal soggetto incaricato della riscossione). L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche agli avvisi emessi alla data di entrata in vigore del regolamento.
10. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione (gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta).

Articolo 11 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità.

1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore o il rimborso non è disposto dal Comune

2. Per i casi nei quali il pagamento del tributo deve avvenire a seguito di denuncia, con versamento diretto, è fissato il limite di esenzione in € 2,50. Per la Tari si rinvia alla disciplina contenuta nel relativo regolamento. Il limite è inteso autonomamente per singola entrata e per singola annualità.
3. Per i rimborsi relativi ad entrate tributarie di importi versati e risultati non dovuti si applica il limite di € 12,00.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso di tributi versati e non dovuti, è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta del contribuente o d'ufficio se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso, per tutti i casi disciplinati dal presente articolo, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Per le entrate tributarie il termine per la richiesta di rimborso è previsto in cinque anni dal giorno dell'avvenuto pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in questo ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso per le entrate tributarie, entro 60 gg per le altre entrate, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito alla restituzione.
4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura dell'interesse legale vigente.

Articolo 13 - Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della corte di giustizia tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di un provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
2. La compensazione non è ammessa per la quota IMU di competenza statale.
3. Una diversa disciplina per la compensazione è prevista per la tassa rifiuti (TARI) disciplinata da apposito regolamento

Articolo 14 - Insinuazione nel passivo del fallimento.

1. L'insinuazione nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto fallito, solo se superiori all'importo di euro 1.000,00 salvo diversa valutazione dell'ufficio.

Articolo 15 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del Responsabile del Settore interessato, previa verifica del Responsabile del Settore Contabile e su conforme parere dell'organo di Revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del Settore Contabile, in un'apposita voce nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

TITOLO IV – CONTENZIOSO TRIBUTARIO E ISTITUTI DEFLATTIVI

Art. 16- Applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, l'ente adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli atti di accertamento.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata effettua una valutazione della specifica situazione in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla Legge n. 212/2000 e s.m.i.

Art. 17- Annullabilità degli atti

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento del contraddittorio preventivo in relazione alla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge n. 212/2000, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 18- Nullità degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge n. 212/2000, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo n. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 19- Istituto del contraddittorio informato ed effettivo

1. Il Comune adotta comportamenti finalizzati ad un miglior rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza, nonché a criteri diretti a prevenire il sorgere del contenzioso. Al fine di conseguire le finalità predette, l'ufficio tributi dell'ente impositore, fa precedere la notifica degli atti di accertamento da una fase di contraddittorio informato ed effettivo, in conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i..

2. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ad eccezione di quelli individuati dal comma 3 e seguenti dell'articolo successivo, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Art. 20- Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo

1. In conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i., gli atti di accertamento esecutivo con i quali l'ente impositore intende contestare l'infedele o l'omessa dichiarazione, sono preceduti da una fase di contraddittorio informato ed effettivo.
2. Nel dettaglio sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti mediante i quali l'ufficio competente del Comune disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche IMU aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
3. Sono esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo, gli atti di mera liquidazione, conseguente da un'attività di controllo formale delle dichiarazioni, dei dati contenuti nelle banche dati messe a disposizione dei Comuni, nonché dei versamenti eseguiti dai contribuenti, ossia degli atti qualificabili come "automatizzati", qualificabili come tali quelli per cui l'ente impositore non entra nel merito della dichiarazione presentata o assume *sic et simpliciter* le notizie acquisite dalle banche dati messe a disposizione dei Comuni.
4. In particolare, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000, rientrano fra gli atti esclusi dalla procedura di contraddittorio preventivo, *"gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione"*.
5. Sono compresi nel novero degli atti di cui al comma 4:
 - gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, nell'ipotesi in cui la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da banche dati a disposizione dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari o bollette per il pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva, ovvero dall'incrocio di dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, e comunque risulti in modo certo e preciso, non in via presuntiva e non passibile di interpretazione;
 - il rigetto delle istanze di rateazione, incluse le ipotesi di concessione di una rateazione di durata inferiore a quella richiesta;
 - i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge n. 160/2019;
 - il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - il rigetto delle istanze di cui di esercizio dell'autotutela;
 - ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva, ovvero sia effettuata sulla base di dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
7. L'eventuale attivazione del contraddittorio preventivo per le fattispecie di cui al precedente comma non comporta la nullità dell'atto.

Art. 21- Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo

1. Al fine di attivare la fase di contraddittorio preventivo, il competente ufficio comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
2. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) il tributo che risulta dovuto,
 - c) la misura delle sanzioni applicabili,
 - d) la modalità di determinazione degli interessi,
 - e) i motivi da cui ha origine la contestazione sollevata,
 - f) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. Il contribuente avrà la possibilità di inviare osservazioni o idonea documentazione in grado di modificare la posizione dell'ente in ordine alla contestazione prospettata, riportando le proprie controdeduzioni, nei termini indicati dall'ente e, comunque, non inferiori a quelli di cui al comma precedente.
4. Il contribuente ha, altresì, la possibilità di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, ovvero dell'istruttoria.
5. L'eventuale atto che l'ente impositore intende comunque emettere, non potrà essere notificato al contribuente prima che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto di cui al comma 1.
6. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 2, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 22- Effetti sui termini di decadenza

1. Qualora la scadenza del termine per la notifica dell'atto di accertamento o comunque dell'atto impositivo, di cui al comma 5, del precedente articolo, sia successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo oppure qualora fra il termine per la procedura relativa al contraddittorio preventivo ed il termine di decadenza decorrano meno di 120 (centoventi) giorni, la decadenza del potere impositivo dell'ente è posticipato di 120 (centoventi) giorni, rispetto alla data di scadenza della procedura di contraddittorio preventivo.
2. L'atto che l'ufficio comunale competente prevede di notificare all'esito del contraddittorio informato ed effettivo, deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve riportare le motivazioni in base alle quali ha ritenuto di accoglierle o meno.

Art 23- Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma restando l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa una sola volta per ogni periodo d'imposta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione e/o base imponibile.

2. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di ulteriori elementi da parte dell'Amministrazione Comunale. In tale ipotesi, nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati sia i nuovi elementi, che gli atti o i fatti attraverso i quali gli stessi sono venuti a conoscenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 24- Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario responsabile procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'articolo 10-quater, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 25- Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 24, il Funzionario responsabile può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. In pendenza di giudizio, l'esercizio dell'autotutela facoltativa è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento,

dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. Ai sensi dell'articolo 10-quater, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Art. 26 - Interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
2. L'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante;
8. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
9. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 7, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni e i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
10. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 7, lett a) e b)
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 4
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
 - d) ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 9, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
11. La risposta scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente nei modi di legge entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade di sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
 12. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 11 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello.
 13. La risposta all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo modifiche normative.
 14. Qualora non venga notificata alcuna risposta al contribuente nei termini di cui al comma 11, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 12.
 15. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.
 16. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 15
 17. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 27 - Contenzioso tributario

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al servizio tributi e, per le controversie tributarie che rivestono particolare importanza per questioni di principio giuridico o che assumono elevata rilevanza economica e/o organizzativa, il Comune può decidere di affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni.
2. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile del tributo, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile del tributo.

5. È compito del funzionario responsabile del tributo seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

TITOLO V- SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 28 - Sanzioni tributarie

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono determinate e graduate dal funzionario responsabile dell'entrata.
2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile anche con lo stesso atto di accertamento del tributo.

Articolo 29 - Ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 13 "Ravvedimento" del D.Lgs. n. 472/1997 e specificatamente al comma 1, lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), c);
2. Le fattispecie di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa/infedele dichiarazione e conseguente omesso/parziale versamento d'imposta, salvo il caso di obbligo di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza, nei termini previsti.
3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 30 - Cause di non punibilità

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicate a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 31 - Interessi

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 Cod. civ.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura di cui al comma 1 spettano al contribuente/utente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 32 - Fondo speciale per il potenziamento del Servizio Tributi

1. In relazione al disposto del comma 1091 della legge n. 145/2018 in questo comune è istituito e disciplinato con apposito separato regolamento, un fondo speciale finalizzato al potenziamento del Servizio Tributi Comunale.

TITOLO VI - CESSIONE DEI CREDITI

Articolo 33 - Cessione crediti

1. Il Comune può procedere alla cessione pro-soluto dei crediti di dubbia, difficile od antieconomica esigibilità, con esclusione di quelli aventi natura contributiva.
2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati attraverso un apposito provvedimento del Responsabile del Settore Contabile, previo esperimento delle ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per la loro riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile:
 - a) debitori irreperibili;
 - b) qualora si ritenga non economicamente conveniente, in relazione all'entità del credito ed alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di esito incerto;
 - c) crediti di valore nominale inferiore ad € 80,00.
3. In relazione a crediti vantati nei confronti di soggetti che versano in condizioni particolarmente disagiate, è opportuno che il provvedimento di cui sopra sia integrato da un parere espresso dal Responsabile dei servizi socio-assistenziali dell'Unione dei Comuni del Rubicone.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato l'entità complessiva delle cessioni di credito effettuate nell'anno precedente, ed il prezzo medio delle stesse.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34- Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e abroga il precedente regolamento approvato con atto consiliare n. 30 del 10 aprile 2007, come successivamente modificato, nonché le eventuali altre norme incompatibili riportate negli altri Regolamenti comunali in materia di entrate.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. Le citazioni ed i richiami di norme operati nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.